

STATUTO

**COOPERATIVA M.T. SERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PULSANO TA VIA
COSTANTINOPOLI 77

Numero REA: TA - 188887

Codice fiscale: 03052640731

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Pulsano	
	(Taranto) la Società cooperativa denominata:	
	"COOPERATIVA M.T SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE A R.L.".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal	
	Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta	
	con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, che non persegue finalità di lucro	
	ed è retta dai principi della mutualità, opererà	

	conformemente al dettato normativo della legge 8	
	novembre 1991 nr. 381, che detta appunto la	
	disciplina delle Cooperative Sociali e della Legge	
	Regionale nr. 21/93 che recepisce ed applica la	
	legge 381/91, prefiggendosi lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini.	
	La società ha natura di cooperativa a mutualità	
	prevalente e, pertanto, ai sensi dell'art. 2514,	
	comma 1, c.c.:	
	- è fatto divieto di distribuire dividendi in	
	misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci cooperatori;	
	- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di	
	scioglimento della società, dell'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i	

	dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Per conseguire le sopra dette finalità la	
	Cooperativa, ai fini puramente indicativi, potrà	
	espletare le sotto elencate attività.	
	Art. 4 (Oggetto)	
	La Società cooperativa con riferimento ed in	
	conformità al proprio scopo mutualistico ed agli	
	interessi previsti, svolgerà seguenti i servizi:	
	A) SETTORE IGIENE AMBIENTALE	
	Raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei	
	rifiuti solidi urbani, civili, industriali e	
	speciali;	
	- Raccolta, trasporto selezione e adeguamento	
	volumetrico ed ogni altra attività annessa e	
	connessa al riciclaggio dei rifiuti provenienti da	
	raccolta differenziata;	
	- Realizzazione, gestione e manutenzione di	
	impianti per la termodistruzione;	
	-Incenerimento e riciclaggio dei rifiuti;	
	-Commercializzazione ed intermediazione dei	
	servizi di raccolta, trasporto e smaltimento	
	rifiuti;	
	- Realizzazione e gestione di impianti di	

	sollevamento di potabilizzazione;	
	- Depurazione e trattamento delle acque civili	
	industriali e di vegetazione;	
	- Censimento delle risorse idriche, piano di	
	risanamento delle acque e del controllo	
	anti-inquinamento;	
	- Trattamento compattazione e inertizzazione dei	
	fanghi;	
	- Risanamento e disinquinamento di Aree urbane,	
	Extraurbane, Costiere, Militari e di Acque dolci e	
	marine;	
	- Servizi di ricerca e sviluppo, di consulenza	
	organizzativa, logistica e amministrativa nel	
	settore Ambientale e di sicurezza.	
	B) SETTORE SANIFICAZIONE AMBIENTALE	
	Prestazione di servizi di pulizia civili,	
	industriali, ospedaliera, di case di cura, di	
	cliniche, di comunità, di disinfestazione generale	
	con impiego anche di gas tossici, di	
	sterilizzazione, di disinfezioni, di sanificazione	
	e di derattizzazione;	
	- Diserbi chimici, meccanici e manuali;	
	- Servizi di "dissuasione" per colombi;	
	- Pulizia e setacciamento di sabbie e grandi	
	arenili;	

	C) SETTORE SERVIZI VARI	
	- Attività di costruzione di edifici, di lavori	
	edili, di intonacatura, di stuccatura, di	
	piastrellatura e di rivestimento di muri;	
	- Verifica sulla stabilità e sicurezza degli	
	edifici pubblici e privati;	
	- Controllo, verifica e manutenzione di stabili	
	privati e/o pubblici, ivi compresi gli impianti	
	termici, elettrici, idrici, fotovoltaici, eolici e	
	telefonici civili e industriali con tutte le opere	
	relative a tale attività (pitturazione, idraulica,	
	elettrica ecc.);	
	- Effettuazione di lavori di impiantistica nel	
	settore idrotermo-idraulico e di qualsiasi altra	
	forma di impiantistica in generale;	
	- Gestione di servizi igienici fissi, noleggio di	
	bagni mobili e fissi, compresa la loro costruzione	
	e vendita anche dei prefabbricati in genere;	
	- Costruzione di canili pubblici e privati, ivi	
	comprese le attività di rifugio e custodia con	
	annessi servizi veterinari;	
	- Organizzazione e gestione del servizio di	
	biglietteria per spettacoli;	
	- Organizzazione di fiere, manifestazioni,	
	congressi, servizio di riscossione dei tributi	

	comunali, provinciali e regionali di qualsiasi	
	genere;	
	- Gestione flusso e deflusso folla, locali	
	pubblici e privati;	
	- Organizzazione trasporti collettivi a scopo di	
	vacanza e a scopo culturale di accompagnamento	
	disabili, handicappati ed anziani, di pendolari	
	per motivi scolastici e/o di lavoro o di utenti di	
	aree di parcheggio;	
	- Gestione di parcheggi pubblici;	
	- Costruzione anche in concessione, organizzazione	
	gestione con o senza servizi di custodia e	
	vigilanza non armata di parcheggi ed aree	
	pubbliche e/o private;	
	- Organizzazione e gestione di centri di campeggio	
	anche in roulotte, di arenili e spiagge, di	
	boschi e pinete di campi sportivi e attrezzature	
	sportive di palestre di centri ricreativi e di	
	animazione culturale artistica e ludica con	
	annessi servizi di ristorazione;	
	- Organizzazione e gestione della ristorazione	
	collettiva, scolastica pubblica e privata e/o	
	aziendale di mense, bar, refettori e simili, spacci	
	e ristoranti compreso il confezionamento, il	
	porzionamento e la distribuzione dei pasti;	

	- Servizi di rimozione macchine soccorso stradale;	
	- Logistica e facchinaggio in genere, trasporti	
	traslochi e simili;	
	- Gestione di lavanderie;	
	- Servizi di tipo alberghiero come rifacimento	
	letti e simili anche a comunità pubbliche;	
	- Servizi di portierato, centralino e radio	
	ricetrasmittenti, guardiania;	
	- Vigilanza non armata;	
	- Gestione integrata dei servizi cimiteriali,	
	nonché costruzione e vendita di cappelle e loculi;	
	- Produzione energetica da fonti alternative	
	interconnesse ai vari impianti, compresi i servizi	
	amministrativi e tecnici;	
	- Difesa del verde pubblico e privato, con	
	specifici interventi antiparassitari,	
	nutrizionali, idrici e di impianto, reimpianto,	
	ivi compresa la tutela del patrimonio forestale	
	con interventi integrati di stazioni per la	
	prevenzione degli incendi ed antincendio;	
	- Realizzazione e gestione di impianti esterni ed	
	interni di illuminazione, climatizzazione;	
	- Sostituzione di attrezzature per il controllo	
	dei consumi con relative letture per i conseguenti	
	addebiti anche in via informatica e telematica;	

	- Installazione e manutenzione di impianti di	
	sicurezza e di pubblica utilità;	
	- Servizi di telecomunicazione di trasferimento	
	tecnologico e di intermediazione utile all'impresa	
	e agli enti pubblici e privati;	
	- Servizi di gestione per conto proprio e di	
	terzi, di biblioteche, di segreteria e di servizi	
	tecnico-amministrativi;	
	- Servizi di civilizzazione di pertinenze	
	stradali, comunali, provinciali e statali, ivi	
	compresi i loro arredi, la segnaletica	
	orizzontale, verticale e semaforica;	
	- Servizi di assistenza tecnica ausiliaria nelle	
	scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private	
	comprese le università degli studi, gli istituti	
	di formazione professionale;	
	- Servizi in materia di motorizzazione civile,	
	rilevazione notizie P.R.A.;	
	- Servizi di registrazione e/o trascrizione di	
	sedute pubbliche private, di udienze nei tribunali	
	per ogni ordine e grado;	
	- Servizi di trascrizione di verbali di	
	intercettazioni ambientali e telefoniche	
	nell'ambito penale e civile;	
	- Servizi di trattamenti pensionistici;	

	- Servizi di meccanografia e terminali;	
	- Gestione e amministrazione di aziende agrarie,	
	turistiche ed agrituristiche di trasformazione e	
	alimentari;	
	- Servizi di censimento, valorizzazione e	
	inventariazione;	
	- Valutazione di patrimoni immobiliari pubblici e	
	privati;	
	- Servizi di controllo dei beni culturali,	
	architettonici ed artistici;	
	- Servizi di rimozione di scritte murali di	
	graffiti e murali in genere.	
	La società si propone di perseguire lo svolgimento	
	di tutte quelle attività che sono catalogate nel	
	cosiddetto "settore terziario" secondo quanto	
	stabilito dall'istituto nazionale della previdenza	
	sociale; pertanto formano l'attività della	
	cooperativa tutti i servizi del settore agricolo,	
	industriale e commerciale finalizzati	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	di cui alla lettera B) della Legge 8 novembre 1991	
	N°381.	
	Il perseguimento delle attività rientranti	
	nell'oggetto sociale potrà avvenire anche tramite	
	l'affidamento di queste a soggetti Terzi i quali	

	potranno svolgere tali attività anche acquisendo	
	la qualifica di socio per il tempo strettamente	
	necessario al compimento della stessa.	
	La Società sempre per il raggiungimento degli	
	scopi indicati potrà richiedere ed utilizzare le	
	provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo	
	Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni,	
	Associazioni di Comuni e dagli altri enti locali	
	così come da imprese private, stipulare	
	convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e	
	contributi da Enti pubblici o privati, contrarre	
	prestiti e mutui per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La società per la realizzazione delle attività	
	statutarie potrà concorrere a licitazioni,	
	convenzioni o affidamenti da privati o Enti	
	Pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro	
	anche concorrendo a pubblici appalti, purché	
	iscritta presso l'Albo delle Cooperative.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992,	

	n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato con decisione dei	
	soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Requisiti dei Soci)	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere	
	inferiore a tre.	
	Art. 6 (Possono essere soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie)	
	Soci lavoratori:	
	- Possono essere soci lavoratori, tutte le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di	
	conseguimento dei fini sociali o che attivamente	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	

	- Possono essere soci anche tecnici, consulenti	
	e/o collaboratori aventi una specifica	
	caratterizzazione professionale nel numero	
	ritenuto indispensabile per il buon funzionamento	
	della società.	
	- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	- In considerazione della peculiare posizione	
	giuridica del socio lavoratore, la prestazione di	
	lavoro dello stesso ed il relativo trattamento	
	economico e normativo, sono disciplinati da	
	apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato in Assemblea dai soci.	
	Soci volontari: prestano la loro attività	
	gratuitamente ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	- Il numero dei soci volontari non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	- Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle	

	norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	- Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri	
	stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi	
	dalle persone fisiche, ed in particolare persone	
	giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la	
	cooperativa sociale sia composta da più di tre	
	soci.	
	Soci lavoratori in prova: possono essere soci	
	lavoratori in prova quei soci inseriti in	
	categorie speciali per un periodo non superiore ai	
	cinque anni con ridotti o limitati diritti di voto	
	in funzione di esigenze di formazione e di	
	inserimento nell'impresa. I soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in	
	forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana. In considerazione della	
	peculiare posizione giuridica del socio lavoratore	
	in prova, la prestazione di lavoro dello stesso ed	

	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal	
	Consiglio di amministrazione ed approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	libro dei soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie sopraindicate. I	
	regolamenti che disciplinano il rapporto di	
	scambio mutualistico dovranno prevedere il	
	principio della parità di trattamento tra tutti i	
	soci appartenenti alle medesime categorie. Per la	
	disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c..	
	In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini,	
	o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) L'indicazione del nome, cognome, residenza,	

	data e luogo di nascita.	
	b) L'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute.	
	c) L'ammontare delle quote di capitale che propone	
	di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque	
	essere inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge.	
	d) La dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi sociali.	
	e) La espressa e separata dichiarazione di	
	accettazione della clausola arbitrale contenuta	
	negli art. 38 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del	
	Codice Civile, se trattasi di società,	
	associazioni od enti, oltre a quanto previsto ne	
	precedenti punti "b)", "c)", "d)" ed "e)" relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) La ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale.	
	b) La deliberazione dell'Organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda.	

	c) La qualità della persona che sottoscrive la	
	domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dagli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria	
	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) Al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla	
	decisione dei soci in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli Amministratori.	
	b) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dalle	
	decisioni dei soci e/o dagli Organi sociali.	
	c) A mettere a disposizione le loro capacità	
	professionali e il loro lavoro in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il	
	domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha	
	effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla relativa	

	comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1: per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica.	
	2. per recesso, esclusione, fallimento,	
	scioglimento o liquidazione se il socio è diverso	
	da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato,	
	autonomo o di altra natura - sia cessato per	
	qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori	
	devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta)	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità	
	previste ai successivi artt. 38 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	

	statuto, dal regolamento o che impediscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i	
	regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli Organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli	
	Amministratori con termine di almeno 30 (trenta)	
	giorni, non adempia al versamento del valore della	
	quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) che abbia subito un provvedimento di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da	
	norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei	
	lavoratori;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro	
	subordinato subisca un provvedimento di	

	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale al	
	sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da fare a cura degli	
	Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la	
	risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai	
	sensi del precedente articolo 3.	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	

	dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale,	
	regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è	
	promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto	
	alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	(sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al	
	rimborso esclusivamente delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 23, comma 4, lett. e), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale al sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice	
	Civile.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio gli eredi o legatari	
	del socio defunto hanno diritto di ottenere il	
	rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6	
	(sei) mesi dalla data del decesso, dovranno	
	indicare il soggetto che li rappresenterà di	
	fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società subentrano nella partecipazione del	
	socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente Art.	
	7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	

	sensi dell'art.13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che il	
	rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le	
	modalità previste dall'art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo o in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art.13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto ove questo non sia	
	stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	

	lettere "b)", "e)", "d)" ed "e)", oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la	
	Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243	
	del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	

	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo	
	III del presente statuto, possono essere ammessi	
	alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4	
	della legge 31.01.92, n.59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote trasferibili del	
	valore di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero)	
	ciascuna.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla	
	decisione dei soci in occasione della emissione	
	dei titoli, le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di	
	mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i	
	titoli, gli Amministratori provvederanno ad	
	indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio	
	potrà vendere a chiunque.	

	Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori deve essere disciplinata con decisione	
	dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli	
	utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano	
	anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5	
	(cinque) voti, in relazione all'ammontare dei	

	conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuiti per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo	
	ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 dal	
	Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di	

	recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione	
	e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore nominale non	
	inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero)	
	ciascuna.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge;	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote	

	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle	
	decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte,	
	le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata, fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni	
	previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	alla decisione dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione, sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al	

	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio	
	delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al	
	30 (trenta) per cento;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione o lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore	
	al limite stabilito dal Codice Civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare	
	agli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di	
	riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve	
	divisibili per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	

	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può apportare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci in sede di approvazione del bilancio	
	deliberano sulla destinazione del ristorno, nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli	
	aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	

	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione	
	del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo, in seno	
	al quale potrà, altresì, provvedersi	
	contestualmente all'assegnazione degli incarichi	
	di Presidente e Vice-Presidente, provvedendovi, in	
	difetto, direttamente il Consiglio di	
	Amministrazione così nominato;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477	
	del Codice Civile dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte	
	mediante deliberazione assembleare, con le modalità	
	previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del	
	presente Statuto.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi	
	mediante lettera raccomandata a mano, inviata 8	

	(otto) giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove purché in Italia), la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza	
	degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	

	Art. 28 (Votazioni)	
	Per la votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche	
	per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno	
	avere massimo cinque voti. Per i soci sovventori	
	si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto	
	al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	

	Ciascun socio non può rappresentare più di tre	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado o dagli affini	
	entro il secondo che collaborano all'Impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico	
	o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al	
	momento della loro nomina, da un Amministratore	
	Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere	
	un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà	

	composto da un minimo di tre ad un massimo di	
	cinque Consiglieri.	
	L'amministratore Unico o la maggioranza dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione sono	
	scelti dall'Assemblea dei soci tra i soci	
	cooperatori stessi, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato a	
	tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni	
	oppure per un periodo non superiore a 3 (tre)	
	esercizi ed in questo caso scade alla data nella	
	quale la decisione dei soci approva il bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica, il	
	tutto secondo quanto previsto all'atto della	
	nomina.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al	
	momento della nomina, il Consiglio di	
	Amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla	
	legge.	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi	

	poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla	
	legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 dal Codice Civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli Organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione o	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazione e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5	
	(cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma o telefonata, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	In ogni caso, l'Organo Amministrativo è	
	regolarmente costituito e può validamente	
	deliberare, pur se non formalmente convocato,	
	qualora siano presenti tutti i suoi componenti e	
	gli stessi si dichiarino sufficientemente	
	informati sugli argomenti posti all'Ordine del	
	Giorno.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla	

	decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta	
	dell'Amministratore Unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci	
	deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore Unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i	
	compensi dovuti agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari	
	compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	

	L'amministratore Unico o il Presidente perciò sono	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed in qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	L'amministratore Unico o il Presidente, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, qualora la sua nomina sia	
	obbligatoria per legge o sia comunque nominato con	
	decisione dei soci, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due	

	Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci che	
	approva il bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dalla decisione dei soci all'atto della nomina,	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo	
	contabile ed è quindi integralmente composta da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali	
	secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.	
	5/2003, nominati con le modalità di cui al	
	successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti	

	disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	decisioni dei soci, compresa quelle di esclusione	
	del socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori	
	o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori. La sua accettazione espressa, è	
	condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperative da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla	
	mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola	
	di cui al comma precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai	
	fini della determinazione del valore della	
	controversia tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10	

	e seguenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale di Taranto.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.	
	5/2003, i soci possono convenire di autorizzare	
	gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di	
	mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine	
	per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una Consulenza	
	Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	

	formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento	
	della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori da casi in cui non integri di per sé una	
	causa di esclusione, la mancata esecuzione della	
	decisione definitiva della controversia deferita	
	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione	
	del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	
	obblighi nei confronti della Società o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- A rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 23, lettera "c)".	
	- Al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della Legge 31 gennaio 1992, n.39.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	dei Soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati Tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità	

	delle riserve e devoluzioni)	
	I principi in materia di remunerazione del	
	capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice	
	Civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 stesso Codice	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.TO MARZO GIANFRANCO	
	F.TO TONTI ANTONIO	
	F.TO MICCOLIS SONIA	
	VINCENZO VINCI NOTAIO VI E 'IL SIGILLO	

50 di 50